



CITTÀ DI DESIO

Settore Servizi di Staff
Servizio: Segreteria Generale

Prot.: 10831
Rif. mn

Desio, 10 aprile 2013

AL CONSIGLIERE COMUNALE
SERGIO MARIANI

E p.c. AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

AL SINDACO
Roberto Corti

ALL'ASSESSORE POLITICHE DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Daniele Cassanmagnago

AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
Carmine Messaggero

LORO SEDE

Oggetto: interpellanza Consigliere Mariani Sergio a tema "Conseguenze salute cittadini e ambiente a seguito incidente ICMESA 1976"

Si trasmette risposta ad interpellanza, come riportata in oggetto, presentata in seduta di Consiglio Comunale del 13 dicembre 2012.

Si informa che l'allegato digitale di cui al punto n. 2 della succitata risposta è depositato presso l'ufficio edilizia privata ed urbanistica.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO ESPERTO P.O.
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Dr.ssa Stella Rodio

Pratica trattata da
Anna Nerella Mauri



CITTÀ DI DESIO

Area: Governo del Territorio

All'attenzione
Consigliere comunale
Sergio MARIANI

E p.c. Capigruppo consiglieri

Desio, 9 aprile 2013

Oggetto: Risposta ad interpellanza del 13 dicembre 2012.

Egr. Consigliere,

La presente in risposta alla sua interpellanza formulata in occasione del Consiglio Comunale tenutosi il 13 dicembre 2012 relativamente alla partecipazione del Comune di Desio e alle risultanze del gruppo che aveva l'obiettivo di individuare idonei interventi di bonifica e di miglioramento ambientale dei territori interessati dalla presenza di diossina a seguito dell'incidente industriale del 1976.

Nel ringraziarla per aver investito il consiglio comunale di questa problematica, le comunico che la risposta che le darò verrà in seguito integrata qualora lo scrivente dovesse acquisire informazioni a tutt'oggi mancanti, in quanto risulta difficile ricostruire parte di questa vicenda attraverso gli atti ufficiali depositati al protocollo comunale.

Detto ciò, in riferimento ai diversi punti in cui si articola la sua interpellanza:

1. da una ricerca effettuata dai nostri uffici presso il protocollo e l'albo delle deliberazioni non si è riscontrata la presenza di alcun atto con cui il Comune di Desio nominava un proprio rappresentante all'interno del gruppo scientifico di cui all'interpellanza. Abbiamo coinvolto la Fondazione Lombardia per l'Ambiente e siamo in attesa di riscontro. Sarà mia premura, così come le dicevo in precedenza, integrare questa mia risposta non appena verrò in possesso di nuove informazioni;

Con decreto n. 8350 del 31/03/2000 del Direttore Generale della Tutela Ambientale della Regione Lombardia (**Allegato A**) veniva costituito il Gruppo di lavoro tra regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale e Azienda Regionale delle Foreste per l'effettuazione di uno studio scientifico inteso ad individuare idonei interventi di bonifica e di miglioramento ambientale nel territorio dei Comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio interessati dall'inquinamento da Diossina successivamente al noto grave incidente del 1976, in applicazione del D.M. 25/10/1999 n. 471. Successivamente, con Decreto della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 2933 del 28 febbraio 2002 (**Allegato B**) si provvedeva ad integrare il Gruppo di Lavoro con i rappresentanti dei Comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio "al fine di favorire la realizzazione degli eventuali interventi di bonifica sul territorio lombardo". Il Gruppo di Lavoro concludeva il proprio lavoro con il rapporto "*ANALISI DI RISCHIO RELATIVA ALLA PRESENZA DI DIOSSINA RESIDUA NELLA ZONA B DI SEVESO*" di cui si allega copia in formato digitale. Tale studio, come risulta dalla comunicazione della FLA del 30.01.2013 (**Allegato C**) veniva consegnato il 1 luglio del 2003 al Dr. Di Nuzio della Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità e ai rappresentanti dei quattro Comuni coinvolti. Per il Comune di Desio era presente l'Assessore Marco Travagliati, in sostituzione del Sindaco Salvatore Pugliese. A seguito dell'interpellanza ho chiesto agli uffici di effettuare una ricerca al fine di reperire tale studio. Al protocollo dell'Ente, non è risultato essere stato depositato alcun atto, così come non vi è traccia di un atto precedente di nomina del rappresentante di Desio all'interno del Gruppo di Lavoro. Lo stesso studio ci è stato inviato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente a seguito di nostra richiesta.

2. Il documento "*ANALISI DI RISCHIO RELATIVA ALLA PRESENZA DI DIOSSINA RESIDUA NELLA ZONA B DI SEVESO*" che si riproduce integralmente nell'**allegato digitale**, mette alla luce una concentrazione (10 volte oltre il valore di legge) di diossine nel suolo in zona B. Come riportato nelle stesse conclusioni, per chi ha redatto lo studio sarebbe stato necessario valutare anche un'altra tipologia di diossine (quelle dei policlorobifenili *dioxin-like*) ai fini di una corretta valutazione delle esposizioni. Un monitoraggio così effettuato (come per altro auspicato dalla stessa FLA a conclusione del proprio rapporto) avrebbe reso con maggiore precisione la realtà dei valori d'inquinamento e di esposizione umana alle

diossine in tutte le aree di differente perimetrazione all'interno dei Comuni oggetto dell'indagine. Ciò avrebbe reso possibile una puntuale definizione delle possibili attività antropiche.

3. delle risultanze di tale ricerca non vi è traccia nei documenti pianificatori che si sono succeduti dal 2003 ad oggi. Lo scrivente non è a conoscenza se altro Comune tra quelli oggetto d'indagine abbia utilizzato o recepito i contenuti dell'analisi. L'attuale Amministrazione è venuta a conoscenza di tale documento solo a seguito dell'interpellanza da lei formulata e quindi dopo l'approvazione della Variante al PGT del luglio scorso. D'altra parte, dell'esistenza di tale documento non erano a conoscenza nemmeno coloro che oggi amministrano e che in quegli anni sedevano sui banchi dell'opposizione, non avendo avuto la possibilità di discuterne o, almeno, di prenderne visione in Consiglio Comunale o in qualsivoglia Commissione. Si sottolinea infine che lo studio non ha trovato alcuna traduzione negli strumenti di pianificazione di livello superiore, a partire dal PTCP della Provincia. Lo studio acquisito è già stato trasferito all'Ufficio di Piano, all'estensore del PGT e a chi sta eseguendo la VAS per verificarne i contenuti e le ricadute sullo strumento pianificatorio, in termini di attività ammissibili e/o procedure da seguire per la trasformazione dei suoli in piena sicurezza (es. movimentazione della terra e bonifica del suolo).
4. in merito alla relazione tra il progetto della cd. Pedemontana e la presenza di diossine nel suolo, si fa presente che la società Pedemontana ha svolto tra aprile e giugno 2008 un Piano di indagini preliminari sull'area ex-Icmesa a seguito delle prescrizioni del Cipe sul progetto preliminare. Il piano di indagini preliminari è stato approvato dagli enti competenti (Regione, Provincia di Milano e Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente in data 11 febbraio 2008; l'agenzia Arpa ha proceduto alla validazione dei risultati mediante analisi di campioni a scelta tra quelli individuati nel piano presso i propri laboratori. Dalle informazioni in nostro possesso, detto piano non risulta aver interessato il territorio del Comune di Desio. La campagna d'indagini, svolta dalla ditta Lab Analysis srl di Casanova Lonati (PV) ha riscontrato 52 campioni su 127 con valori di concentrazioni di diossine (PCDD+PCDF e 2,3,7,8-TCDD) superiori al limite per siti ad uso verde pubblico e privato. Di questi, 10 superano il limite per siti ad uso commerciale ed industriale. Per tale ragione fu deciso di approfondire le indagini svolte nell'intorno dei superamenti individuati, al fine di circoscrivere realmente le zone interessate dal superamento della soglia. Il piano di indagini integrative sull'area influenzata dall'incidente Icmesa, anch'esso allegato al

progetto definitivo, è stato redatto nell'agosto 2008 ed è stato approvato dagli enti competenti in data 10 settembre 2008. Le indagini sono state eseguite nell'ottobre 2008; anche i risultati del «piano di indagini integrative» sono stati validati da Arpa. Così come riportato nella risposta dell'allora Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli all'interrogazione parlamentare del deputato Ermete Realacci (**Allegato D**) *“Tali piani, complessivamente, hanno dimostrato che in zona 8 la concentrazione di inquinante ha superato il limite per le zone a verde e occasionalmente il limite industriale soprattutto in corrispondenza dello strato superficiale (0-15 centimetri). I sondaggi profondi effettuati in corrispondenza di questi superamenti hanno mostrato una situazione di non contaminazione negli strati più profondi, portando ad escludere fenomeni di trasporto verticale delle diossine per dilavamento. In zona A, invece, i superamenti del limite industriale sono occorsi in corrispondenza dello strato al di sotto della scarifica avvenuta negli anni successivi all'incidente e la maggior parte dei campioni prelevati sono inferiori al limite verde. Questo testimonia che la bonifica realizzata sull'area del bosco delle querce è stata efficace, dal momento che non sussiste contaminazione superficiale nelle aree interne al parco. Possibili rischi sono stati individuati per la movimentazione del terreno al di sotto del livello degli interventi di bonifica. A seguito dei risultati ottenuti, le terre e rocce da scavo dovranno essere evidentemente smaltite in discarica, secondo le normali procedure previste dalla normativa vigente, ad esempio l'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica».*

L'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni impartite dal Cipe in sede di approvazione del progetto preliminare, con particolare riferimento alle prescrizioni di carattere ambientale, è stata verificata dalla commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, che ha trasmesso il proprio parere n. 328 del 29 luglio 2009 nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Con l'approvazione del progetto definitivo, avvenuta durante la seduta del 6 novembre 2009, con delibera n. 97 del 2009 pubblicata sul supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta ufficiale n. 40 in data 18 febbraio 2010, il Cipe ha inoltre impartito nuove prescrizioni da ottemperare durante la progettazione esecutiva e la fase di realizzazione. La citata delibera Cipe n.97/2009 contiene, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- prescrizione 2: «tratta B2 - In corrispondenza del tratto compreso tra il km 6,058 e il km 6,203 la viabilità locale di superficie dovrà essere spostata sul lato Est del tracciato autostradale, la rotatoria e i relativi rami di adduzione dovranno essere posti al di fuori del perimetro del parco delle querce»;
- prescrizione 3: «Tratta B2 - In corrispondenza dell'interferenza del tracciato con le aree influenzate dall'incidente ICMESA dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Bovisio Masciago, dovranno essere realizzate ulteriori indagini dettagliate sui terreni interessati da contaminazione da diossina, poiché nel corso delle indagini preliminari per la verifica della concentrazione residua sono stati riscontrati superamenti dei valori limite per questo parametro, ai fini della gestione secondo l'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005»;
- prescrizione 4: «Tratta B2 - Le aree di cantiere poste all'interno del perimetro del parco delle querce nella "zona A" dell'area contaminata dall'incidente ICMESA dovranno essere delocalizzate in siti esterni al perimetro stesso»;
- prescrizione 11: «Il realizzatore dell'infrastruttura dovrà adottare un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001)»;
- prescrizione 154: «In riferimento al piano di campionamento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, dovrà adottarsi uno specifico protocollo, da concordare con ARPA prima dell'inizio delle attività di scavo, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di controllo, vigilanza e validazione dei dati, con specifico riferimento agli approfondimenti per la fase operativa»;
- prescrizione 156: «La commercializzazione del materiale inerte proveniente dalla realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, in materia di cave; in ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 152 del 2006, modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, in materia di terre e rocce da scavo»;
- prescrizione 169: «Nell'eventualità che i lavori coinvolgano l'area denominata "bosco delle querce", si prescrive che, prima di attuare qualsiasi nuovo intervento che possa interessare le vasche di deposito

dei rifiuti le opere necessarie per il controllo ambientale della falda e dei depositi sopraccitati, quali piezometri, pozzetti di protezione, eccetera sia acquisito il parere favorevole dell'ASL Monza Brianza»;

- prescrizione 208: «Lo stoccaggio di materiali o sostanze pericolose in fase di cantiere dovrà avvenire secondo le disposizioni della normativa di riferimento in materia».

Il progetto esecutivo relativo alla tratta B2 del collegamento autostradale, dovrà essere sviluppato nel rispetto del progetto definitivo approvato dal Cipe e di tutte le relative prescrizioni. Inoltre, ai sensi del punto 3.3 della delibera Cipe n. 97 del 2009 il soggetto aggiudicatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuto recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni allegate alla citata delibera n. 97 del 2009;

Ai sensi del medesimo punto 3.3 della delibera Cipe n. 97 del 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente provvederà a dare comunicazione del recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni allegate alla citata delibera n. 97 del 2009 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Infine, così come previsto dal comma 7, dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006 la commissione valutazione di impatto ambientale procederà, prima dell'inizio dei lavori, a verificare la rispondenza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale.

Non abbiamo notizie in merito all'esecuzione dei campionamenti e degli eventuali risultati. Considerato che la prescrizione veniva circoscritta ai Comuni ricadenti nella tratta B2 e, quindi, con l'esclusione di Desio (che presenta comunque aree di diversa perimetrazione conseguente all'incidente dell'ex-lcmesa), l'attuale amministrazione ha avanzato ufficiale richiesta al CIPE (**Allegato E**) per estendere anche al proprio territorio comunale la cogenza di tale prescrizione. Tale richiesta è stata riconfermata nel recente incontro avuto con la società concessionaria.


Nella speranza di aver risposto in modo esauriente alla sua interpellanza e in attesa di poterle fornire ulteriori informazioni in proposito, le formulo i miei più cordiali saluti.


Al fine di evitare inutili e costosi duplicati della documentazione, si informano i capigruppo che leggono in copia, che la stessa documentazione è depositata presso

l'Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica che qualora lo ritenessero di utilità ed interesse potranno chiederne copia.

Assessore alle Politiche di Governo del Territorio

Daniele Cassanmagnago

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Cassanmagnago', written over the printed name.



DECRETO N. 8350

DEL 31-3-2000

NUMERO SETTORE 686

OGGETTO: Costituzione di un Gruppo di Lavoro tra Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e Azienda Regionale delle Foreste per l'effettuazione di uno studio scientifico inteso ad individuare idonei interventi di bonifica e di miglioramento ambientale nei territori dei comuni di Seveso, Meda, Cesano e Desio interessati dall'inquinamento da Diossina successivamente al noto grave incidente del 1976, in applicazione del D.M. 25/10/1999 n. 471.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA TUTELA AMBIENTALE

VISTO il D.M. n. 471 del 25/10/1999 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni", noto come decreto Ronchi con il quale sono stati individuati nuovi valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo per diversi tipi di sostanze, tra cui diossine e furani (PCDD/PCDF);

CONSIDERATO che prima dell'entrata in vigore di questo decreto la normativa regionale lombarda non indicava concentrazioni limite dei terreni per diossine e furani, per cui erano stati presi come riferimento i valori delle concentrazioni limite previste dalle vicine regioni Emilia Romagna (D.G.R. 24/5/1996 n. 1183; L.R. 27/94, art. 33) e Piemonte (Linee Guida per la bonifica dei terreni contaminati - Dicembre 1994); tale limite era di 1000 nano grammi/chilogrammo di terreno (ng/Kg); il Decreto Ronchi, con riferimento alla specifica destinazione d'uso del suolo, nel caso delle aree ad uso verde pubblico, privato e residenziali individua il valore soglia di 10 ng/kg, quindi 100 volte inferiore a quello finora utilizzato;

CONSIDERATO che il continuo monitoraggio ambientale ed i rassicuranti risultati degli studi condotti nel corso degli anni hanno portato, nel luglio 1996 (a 20 anni dall'incidente), all'inaugurazione ed all'apertura al pubblico del Bosco delle Querce; questi 43 ettari di parco sono stati quindi simbolicamente "restituiti" agli abitanti della zona, a conclusione di un'operazione graduale e complessa di bonifica ed in considerazione della certificazione dell'avvenuto raggiungimento del limite di accettabilità alla liberalizzazione dell'area, avvenuta nella riunione n. 97 del 5/12/1984 della "Commissione tecnica scientifica per il territorio colpito dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 nella Regione Lombardia", la cui attività complessiva dal 1980 al 1985 erano state raccolte e pubblicate sul BURL 30/12/1987.

EVIDENZIATO che dei 15 paesi membri dell'unione solo 4 si sono dotati di linee guida sull'argomento (Olanda, Svezia, Germania e Finlandia) e solo l'Italia si è data una normativa

vincolante e che i valori di soglia scelti dai vari stati, in base ad approfonditi studi scientifici, risultano sensibilmente diversi tra loro;

RITENUTO, altresì, opportuno portare all'attenzione dell'autorità ministeriale, anche in considerazione della realtà industriale lombarda, l'utilità che le prescrizioni del Decreto siano riviste e allineate alle linee degli altri paesi europei in attesa delle indicazioni che emergeranno in sede comunitaria.

CONSIDERATO comunque che nel corso degli anni la Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha continuato a svolgere nelle aree A, B e R studi ambientali e tossicologici;

PRESO ATTO inoltre che la Regione, mantenendo alto il livello di attenzione, a partire dal 1991 ha finanziato un "Piano di monitoraggio e indagini supplementari relativi alle vasche di contenimento dei materiali contaminati da TCDD site nel Bosco delle Querce di Seveso e Meda", affidando l'incarico per la realizzazione di tale progetto all'Azienda Regionale delle Foreste;

DATO ATTO che il Decreto Ronchi fornisce lo spunto per ulteriori obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali generali di quest'area, nonostante esista la consapevolezza allo stato attuale, di aver fatto tutto il possibile per raggiungere il massimo livello di sicurezza ambientale e sanitaria per le popolazioni residenti applicando metodologie di analisi di rischio riconosciute a livello internazionale, come peraltro previsto dall'art. 5 del decreto stesso;

RIBADITO infatti che l'entrata in vigore della nuova normativa non ha mutato il quadro in termini di sicurezza ambientale e sanitario;

RITENUTO opportuno in un'ottica di un partenariato risultato vincente valutare la possibilità di effettuare ulteriori studi in modo da programmare interventi che si porranno l'obiettivo tendenziale di un'ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza già raggiunti, compatibilmente con i valori del "fondo naturale" dell'area, tipici di molte aree industriali europee (art. 4);

VISTE le proposte formulate dalla Giunta nella seduta del 24/3/2000 con riferimento all'attuazione del D.M. 471/1999;

VISTO il Decreto del D.D.G. della Tutela Ambientale n. 8230 del 30/03/2000 "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche A e B contenenti materiale contaminato da TCDD nei Comuni di Seveso e Meda; conferma del Dott. Luca Ottenziani quale responsabile organizzativo ed operativo, nomina del Dott. Roberto Laffi a responsabile amministrativo ed individuazione del Dott. Ulderico Di Martino quale supporto amministrativo";

RITENUTO, pertanto, necessario costituire un gruppo di lavoro tra Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e Azienda Regionale delle Foreste per l'effettuazione di uno studio scientifico inteso ad individuare idonei interventi di bonifica e di miglioramento ambientale nei territori dei comuni di Seveso, Meda, Cesano e Desio interessati dall'inquinamento da Dioxina successivamente al noto grave incidente del 1976, in applicazione del D.M. 25/10/1999 n. 471;

RITENUTO altresì necessario, come indicato nelle proposte fatte dalla Giunta, dare incarico all'Azienda Regionale delle Foreste, che peraltro già svolge attività di gestione e manutenzione, di provvedere all'immediato isolamento delle aree del Bosco delle Querce nelle quali è stata registrata la più elevata concentrazione di diossina;


RITENUTO di individuare nella Direzione Generale Tutela Ambientale la struttura a cui affidare il coordinamento di tale Gruppo;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

DECRETA

- 1- di costituire per le motivazioni espresse nelle premesse un Gruppo di Lavoro tra Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e Azienda Regionale delle Foreste per l'effettuazione di uno studio scientifico inteso ad individuare idonei interventi di bonifica e di miglioramento ambientale nei territori dei comuni di Seveso, Meda, Cassano e Desio interessati dall'inquinamento da Diossina successivamente al noto grave incidente del 1976, in applicazione del D.M. 25/10/1999 n. 471;
- 2- di dare incarico all'Azienda Regionale delle Foreste, che peraltro già svolge attività di gestione e manutenzione, di provvedere all'immediato isolamento delle aree del Bosco delle Querce nelle quali è stata registrata la più elevata concentrazione di diossina;
- 3- di individuare quale struttura coordinatrice del gruppo la Direzione Generale Tutela Ambientale;
- 4- di notificare copia del presente decreto alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e all'Azienda Regionale delle Foreste.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renzo Comiani)





Regione Lombardia

DECRETO N°

110/2933

Del 28 FEB. 2002

DIREZIONE GENERALE RISORSE IDRICHE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Oggetto

Integrazione del Gruppo di Lavoro, costituito con decreto n. 8350 del 31.03.2000, con i rappresentanti dei comuni di Seveso, Cesano Maderno, Desio e Mada (prov. di Milano).

PROGR. DIR. G. M. 108

L'atto si compone di 2 pagine
di cui 1 pagine di allegati
oltre integrante.



Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

VISTO il decreto n. 8350 del 31.03.2000, con cui il Direttore Generale della Tutela Ambientale ha costituito il Gruppo di Lavoro tra Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e Azienda Regionale delle Foreste per l'effettuazione di uno studio scientifico inteso ad individuare idonei interventi di bonifica e di miglioramento ambientale nei territori dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio interessati dall'inquinamento da diossina, in conseguenza al grave incidente industriale del 1976;

VISTO il d.lgs. 05.02.1997, n. 22 e successivo decreto ministeriale 25.10.1999, n. 471;

RILEVATO che nel predetto Gruppo di Lavoro non è prevista la partecipazione di alcun rappresentante dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio;

CONSIDERATO che l'assenza delle amministrazioni comunali alle attività del Gruppo di Lavoro può incidere negativamente sulle decisioni assunte per avviare le ulteriori operazioni di bonifica ai sensi del d.lgs. n. 22 del 05.02.1997 e successivo decreto ministeriale n. 471 del 25.10.1999;

RITENUTO pertanto di integrare la composizione del Gruppo di Lavoro, costituito con decreto n. 8350 del 31.03.2000, con i rappresentanti dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio, al fine di favorire la realizzazione degli eventuali interventi di bonifica sul territorio lombardo;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127

DECRETA

1. di integrare il Gruppo di Lavoro, costituito con decreto n. 8350 del 31.03.2000, con i rappresentanti dei comuni di Seveso, Cesano Maderno, Desio e Meda (prov. di Milano);
2. di notificare copia del presente decreto alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, alla Azienda Regionale per la Protezione Ambientale, all'Azienda Regionale delle Foreste, ai sindaci dei comuni di Cesano Maderno, Seveso, Desio e Meda.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Paolo Allij)



Fondazione
Lombardia
per l'Ambiente

Ns. Prot. N. 12/30-01-13

Spett.le
Città di Desio
Area Governo del Territorio
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
Piazza Giovanni Paolo II
20033 Desio

C.A. Arch. Luigi Fregoni
Arch. Daniele Cassanmagnago

Oggetto: ricerca "Analisi di rischio relativa alla presenza di diossina residua nella zona B di Seveso"

Con riferimento al Vostra richiesta del 29 gennaio u.s. (Vs. Prot. N.3478 LF/sc) Vi informiamo che la relazione finale del progetto di cui all'oggetto è stata consegnata il **1 luglio del 2003** al Dr. Di Nuzio della Regione Lombardia - Direzione Generale Risorse idriche e Servizi di Pubblica Utilità - e ai rappresentanti dei 4 Comuni coinvolti (Desio, Meda, Seveso e Cesano Maderno). Per il Comune di Desio era presente l'Assessore **Marco Travagliati** (in sostituzione del Sindaco Salvatore Pugliese).

Cordiali saluti,

Dr. Fabrizio Piccarolo
Direttore
Fondazione Lombardia per l'Ambiente

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09222

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 390 del 28/10/2010

Firmatari

Primo firmatario: REALACCI ERMETE

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 28/10/2010

Destinatari

Ministero destinatario:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI *delegato in data* 28/10/2010

Stato iter: CONCLUSO il 24/03/2011

Partecipanti allo svolgimento/discussione

RISPOSTA GOVERNO

MATTEOLI ALTERO

24/03/2

MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/01/2011

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/03/2011

CONCLUSO IL 24/03/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09222

presentata da

ERMETE REALACCI

giovedì 28 ottobre 2010, seduta n.390

REALACCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

il 6 novembre 2009 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato il progetto definitivo del Sistema viabilistico pedemontano lombardo per la costruzione di una nuova autostrada di 67 chilometri, che collegherà le province di Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Como, Varese e tramite il completamento del sistema tangenziale di Varese Nord si congiungerà con il valico svizzero del Gaggiolo;

l'autostrada Pedemontana lombarda è un'opera infrastrutturale annunciata da tempo e strategica per lo sviluppo delle zone nord-occidentali lombarde, che deve essere realizzata tenendo conto delle opportune esigenze di trasparenza nella gestione dei lavori e delle necessarie opere di mitigazione ambientale;

il progetto esecutivo della Pedemontana lombarda, oltre ad impattare fortemente sui boschi della Brianza e del comasco, ultimi spazi verdi a nord della provincia di Milano, interesserà la zona del «Bosco delle Querce», sita nei comuni di Seveso e Meda (Monza e Brianza). Il progettato sbancamento della area verde, che, ad oggi, consta di 42,8 ettari e 21.753 piante arboree completamente bonificata, è finalizzato ad ottenere un risparmio nei costi di costruzione e garantire una velocità ai veicoli non inferiore ai 130 km/h in tratto autostradale in questione;

la citata delibera del Cipe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010, prevede alcune prescrizioni obbligatorie che interessano diverse aree contaminate da diossina e il terreno del «Bosco delle Querce», tra cui:

«Tratta B2 - in corrispondenza del tratto compreso tra il km 6,058 al km 6,203 la viabilità locale di superficie dovrà essere spostata sul lato Est del tracciato autostradale, la rotonda e i relativi rami di adduzione dovranno essere posti al di fuori del perimetro del Parco delle Querce»;

«Tratta B2 - in corrispondenza dell'interferenza del tracciato con le aree influenzate dall'incidente Icmesa dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Moderno e Bovisio Masciago dovranno essere realizzate ulteriori indagini dettagliate sui terreni interessati da contaminazione da diossina, poiché nel corso delle indagini preliminari per la verifica della concentrazione residua sono stati riscontrati superamenti dei valori limite per questo parametro, ai fini della gestione secondo l'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005»;

«Tratta 132 - Le aree di cantiere poste all'interno del perimetro del parco delle querce nella "zona A" dell'area contaminata dall'incidente Icmesa dovranno essere delocalizzate in siti esterni al perimetro stesso»;

«Tratta B2 - La riduzione dei costi di realizzazione della tratta B2 prevista dal progetto definitivo rispetto a quanto stimato nell'ambito del progetto preliminare dovrà confluire nell'ambito del conto economico della tratta quale costo per misure compensative. Tali risorse economiche dovranno essere destinate ad opere o iniziative che interessino i comuni di Seveso, Meda, Lentate sul Seveso, Cesano Maderno e Barlassina secondo una parametrizzazione che verrà concordata fra i comuni medesimi e la regione Lombardia, da presentarsi al collegio di vigilanza dell'accordo di programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, e che riguardino: opere e interventi per la qualità ambientale, politiche di governo del traffico e opere ed interventi per la mobilità ivi inclusi l'abbassamento del piano del ferro delle linee FNM Milano Asso-Seveso-Carnago (per garantire una maggior permeabilità viaria e un'adeguata accessibilità al sistema autostradale) e opere/centri di interscambio per la mobilità sostenibile e ciclopeditone»;

«nell'eventualità che i lavori coinvolgano l'area denominata "Bosco delle Querce", si prescrive che qualsiasi nuovo intervento che possa interessare le vasche di deposito dei rifiuti, le opere necessarie per il controllo ambientale della falda e dei depositi citati quali piezometri, pozzetti di protezione, sia acquisito il parere favorevole dell'ASL Monza-Brianza»;

il tracciato prevede inoltre successivi sbancamenti di terreni adiacenti la zona bonificata o in aree che recenti indagini hanno classificato ancora contaminate e non ancora bonificate;

il 10 luglio 1976, dallo stabilimento Icmesa di Seveso, uscì infatti una nube altamente tossica, composta da tetraclorodibenzo-p-diossina, «TCDD», che contaminò il comune di Seveso con 54 per cento del proprio territorio inquinato, Cesano Maderno il 52 per cento, Meda il 20 per cento e Desio il 18 per cento e costringendo la popolazione dei territori interessati al domicilio coatto in altri luoghi;

a seguito dell'incidente di Seveso, il 2 giugno 1977 il consiglio regionale della Lombardia approvò cinque programmi di intervento per bonificare il territorio inquinato. La realizzazione fu affidata all'ufficio speciale per Seveso. Abbandonata l'idea di costruire un forno inceneritore per eliminare il materiale inquinato, tra il 1981 e il 1984, furono costruite due vasche impermeabilizzate in cui depositare il materiale contaminato. Nel 1983 si decise di progettare, in quella che era la zona «A» e dove si trovano le predette vasche, un parco, il futuro «Bosco delle Querce»;

dall'anno 2000 il «Bosco delle Querce» è diventato definitivamente proprietà pubblica, acquisito dalla regione Lombardia. Tale acquisizione assunse il segno di una vittoria di una comunità, di un'importante azione di tutela del territorio e la restituzione alla comunità di un'area così violentemente dal primo grave disastro ecologico europeo. La stessa regione Lombardia con propria legge n. 60 del 1985 aveva sancito l'inviolabilità dell'area da qualsiasi attività edificatoria e di trasformazione al suolo. Nel 2005, con legge regionale 2005, il Bosco delle Querce è diventato a tutti gli effetti parco naturale regionale;

successivamente con legge regionale 15 del 2008, articolo 4, comma 9, la regione Lombardia ha deciso di derogare alla precedente norma che imponeva il divieto assoluto di interventi all'interno del «Bosco delle Querce» -:

se i Ministri interrogati non intendano verificare l'opportunità di una revisione del progetto dell'autostrada Pedemontana lombarda che tenga conto delle obbligatorie prescrizioni del CIPE volte ad evitare lo sbancamento nel Bosco delle Querce nella porzione medese dello stesso e se non sia inoltre necessario provvedere alle necessarie tutele di salute pubblica ed ambientale in caso di sbancamenti di aree inquinate da diossina non bonificate. (4-09222)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 24 marzo 2011

nell'allegato B della seduta n. 452

All'Interrogazione 4-09222 presentata da

ERMETE REALACCI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta. Il tracciato del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, denominato autostrada Pedemontana Lombarda, il cui progetto definitivo già approvato dal comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 97 del 2009, attraversa lungo la tratta autostradale B2 una vasta area sottoposta a vincolo ambientale e precisamente il parco del bosco delle querce nei comuni di Meda, Seveso e Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza. La tratta autostradale B2, posizionata lungo la parte nord-est del perimetro del parco del bosco delle querce, si sovrappone al corridoio già esistente, la superstrada Milano-Meda (ex strada statale 35 «dei Giovi»), ampliandola e riqualificandola. Il progetto prevede l'aumento da due a tre corsie per senso di marcia e lo spostamento dell'asse stradale verso sud-ovest, in direzione del parco per evitare di dover effettuare una deviazione della linea ferroviaria internazionale Milano-Como-Chiasso, posta immediatamente a nord della ex strada statale 35 e di dover demolire una numerosa serie di edifici residenziali disposti lungo il lato est della ex strada statale 35. L'allargamento delle carreggiate e lo spostamento dell'asse portano il nuovo tracciato autostradale ad interferire con le zone contrassegnate dalle lettere «A», «B» ed «R», che distinsero le aree ad alta, media e bassa contaminazione da sostanze inquinanti, principalmente diossine, depositatesi a seguito dell'incidente nello stabilimento Icmesa (industrie chimiche meda società azionaria) che il 10 luglio 1976 provocò la fuoriuscita di una nube tossica. La zona vincolata è perimetrata in base alla cartografia allegata alla delibera di Giunta regionale 28 maggio 1985, n° 52837 che individua le aree interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale ai sensi della legge regionale n. 2 del 17 gennaio 1977. Su tale area si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n° 60 del 27 maggio 1985 «Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977 n. 2»: «A far data dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree dei comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno, già interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del L. R. 17 gennaio 1977, n. 2 è fatto divieto di qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione del suolo e del sottosuolo, ad eccezione degli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati nell'ambito della bonifica, nonché delle attività agronomiche conservative e migliorative per l'ambiente boschivo». Successivamente la legge regionale n° 15 del 26 maggio 2008 «Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale» ha revocato per le aree in oggetto il vincolo di edificabilità, l'articolo 4, comma 9 difatti recita: «In deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60, nel

parco naturale del bosco delle querce sono ammesse le attività per la realizzazione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-valico del Gaggiolo inerenti con la localizzazione della infrastruttura derivante dal progetto preliminare, approvato con delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006, come modificato e ottimizzato dalla progettazione definitiva per minimizzare la portata delle interferenze nel parco naturale del bosco delle querce. Le attività per la realizzazione dell'infrastruttura sono ammesse fermo restando il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali di efficacia e sicurezza oggi persistenti nell'area».

Relativamente alla zona B, nel 1984 fu effettuata una nuova valutazione del rischio per gli abitanti e sulla base dei risultati ottenuti furono gradualmente tolti i vincoli e le misure precauzionali inizialmente imposte, fino alla completa liberalizzazione del 1986.

Il progetto preliminare dell'autostrada Pedemontana Lombarda è stato approvato dal Cipe con delibera n. 77 del 2006 del 29 marzo 2006.

A tutela degli interventi di bonifica effettuati, per la tratta B2 interferente con le zone A, B, R sopra citate, il Cipe ha formulato specifiche prescrizioni da recepire in fase di progettazione definitiva.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate dal suddetto Comitato, la società concessionaria, in sede di progettazione definitiva, ha fatto redigere un «piano di indagini preliminari sull'area influenzata dall'incidente Icmesa sulle aree interessate dal tracciato dell'autostrada, allegato al progetto definitivo. Il piano di indagini preliminari è stato approvato dagli enti competenti (regione, provincia di Milano e azienda regionale per la protezione dell'ambiente in data 11 febbraio 2008; i sondaggi hanno avuto luogo tra aprile e maggio 2008, alla presenza di un tecnico Arpa; l'agenzia ha infatti proceduto alla validazione dei risultati mediante analisi di campioni a scelta tra quelli individuati nel piano presso i propri laboratori.

L'area di studio considerata è stata determinata dall'involuppo del sedime delle diverse ipotesi alternative di ottimizzazione del tracciato, estesa alle aree con termini che avrebbero potuto essere interessate da opere provvisorie e aree di cantiere. Il piano di indagine ha tenuto conto delle tipologie di manufatti previste nelle diverse sezioni di progetto e della relativa profondità di intervento. L'indagine è stata focalizzata sulla caratterizzazione del terreno superficiale maggiormente soggetto a contaminazione, rappresentato dallo strato tra 0 e 15 centimetri di profondità e dall'orizzonte di terreno non interessato dalle operazioni di bonifica nella sua porzione meno profonda. In alcuni campioni sono stati invece prelevati a profondità maggiori per valutare eventuali fenomeni di trasporto verticale delle diossine per dilavamento. Dall'analisi dei risultati del suddetto piano di indagini preliminari emerse che 10 campioni, sui 127 analizzati, presentavano una concentrazione di inquinante superiore al limite industriale previsto. Per tale ragione fu deciso di approfondire le indagini svolte nell'intorno dei superamenti individuati, al fine di circoscrivere realmente le zone interessate dal superamento della soglia.

Il piano di indagini integrative sull'area influenzata dall'incidente Icmesa, anch'esso allegato al progetto definitivo, è stato redatto nell'agosto 2008 ed è stato approvato dagli enti competenti in data 10 settembre 2008. Le indagini sono state eseguite nell'ottobre 2008; anche i risultati del «piano di indagini integrative» sono stati validati da Arpa. Tali piani, complessivamente, hanno dimostrato che in zona 8 la concentrazione di inquinante ha superato il limite per le zone a verde e occasionalmente il limite industriale soprattutto in corrispondenza dello strato superficiale (0-15 centimetri). I sondaggi profondi effettuati in corrispondenza di questi superamenti hanno mostrato una situazione di non contaminazione negli strati più profondi, portando ad escludere fenomeni di trasporto verticale delle diossine per dilavamento. In zona A, invece, i superamenti del limite industriale sono occorsi in corrispondenza dello strato al di sotto della scarifica avvenuta negli anni successivi all'incidente e la maggior parte dei campioni prelevati sono inferiori al limite verde. Questo testimonia che la bonifica realizzata sull'area del bosco delle querce è stata efficace, dal momento che non sussiste contaminazione superficiale nelle aree interne al parco. Possibili rischi sono stati individuati per la movimentazione del terreno al di sotto del livello degli interventi di bonifica. A seguito dei risultati ottenuti, le terre e rocce da scavo dovranno essere evidentemente smaltite in discarica, secondo le normali procedure previste dalla normativa vigente, ad esempio l'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica».

In ottemperanza alle prescrizioni Cipe, per la tutela delle vasche contenenti il materiale contaminato, nell'ambito della progettazione definitiva è stata anche realizzata una campagna di rilievi geoelettrici finalizzata ad individuare il corretto posizionamento della vasca di Meda, prossima ai rami dello svincolo autostradale. Non sono stati effettuati rilievi per l'individuazione della vasca di Seveso, lontana dal

collegamento autostradale e dalle viabilità connesse. Lo scopo delle indagini è stato quello di evitare qualsiasi interferenza in fase di realizzazione e di esercizio del ramo di svincolo con la vasca esistente. In prossimità dell'area sono state pertanto realizzate quattro sezioni geoelettriche, che hanno evidenziato l'ottimo stato di conservazione ed efficienza del telo di impermeabilizzazione posto sul fondo della vasca nonché del telo e dello spessore di calcestruzzo posti a copertura della vasca.

La soluzione progettuale prevede la riqualifica del ramo di svincolo esistente, senza l'esecuzione, in fase di realizzazione, di scavi di dimensioni rilevanti, né di opere di fondazione che vadano a modificare l'attuale assetto strutturale della vasca; in fase di esercizio non si prevedono variazioni dei carichi cui è soggetta la vasca, che possano quindi comprometterne la stabilità.

In definitiva, il tracciato dello svincolo di Meda contenuto nel progetto definitivo risulta ottemperante alle prescrizioni Cipe impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, evitando qualsiasi interferenza delle opere autostradali con le vasche contenenti materiale contaminato.

Durante la progettazione definitiva, al fine di limitare al massimo l'interferenza con le aree del bosco delle querce, il tracciato autostradale è stato ottimizzato prevedendo un profilo altimetrico il più possibile in rilevato e una riduzione in questo tratto da 110 a 100 chilometri orari della velocità di percorrenza per diminuire lo spanciamiento dell'asse autostradale all'interno del parco. Riguardo alla viabilità di adduzione allo svincolo interne al parco, esse sono tutte progettate in rilevato, per evitare movimentazione di terreni contaminati.

L'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni impartite dal Cipe in sede di approvazione del progetto preliminare, con particolare riferimento alle prescrizioni di carattere ambientale, è stata verificata dalla commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, che ha trasmesso il proprio parere n. 328 del 29 luglio 2009 nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Con l'approvazione del progetto definitivo, avvenuta durante la seduta del 6 novembre 2009, con delibera n. 97 del 2009 pubblicata sul supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta ufficiale n. 40 in data 18 febbraio 2010, il Cipe ha inoltre impartito nuove prescrizioni da ottemperare durante la progettazione esecutiva e la fase di realizzazione. Tra queste non si registrano prescrizioni o raccomandazioni volte ad evitare lo sbancamento nel bosco delle querce nel tratto in corrispondenza dello svincolo di Meda.

In merito alla tutela degli interventi e delle opere di bonifica già effettuati e alla tutela della salute pubblica e degli operatori durante la cantierizzazione, la delibera Cipe n.97 del 2009 contiene già prescrizioni e raccomandazioni in tal senso, quali ad esempio le seguenti prescrizioni:

prescrizione 2: «tratta B2 - In corrispondenza del tratto compreso tra il km 6,058 e il km 6,203 la viabilità locale di superficie dovrà essere spostata sul lato Est del tracciato autostradale, la rotatoria e i relativi rami di adduzione dovranno essere posti al di fuori del perimetro del parco delle querce»;

prescrizione 3: «Tratta B2 - In corrispondenza dell'interferenza del tracciato con le aree influenzate dall'incidente ICMESSA dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Bovisio Masciago, dovranno essere realizzate ulteriori indagini dettagliate sui terreni interessati da contaminazione da diossina, poiché nel corso delle indagini preliminari per la verifica della concentrazione residua sono stati riscontrati superamenti dei valori limite per questo parametro, ai fini della gestione secondo l'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005»;

prescrizione 4: «Tratta B2 - Le aree di cantiere poste all'interno del perimetro del parco delle querce nella "zona A" dell'area contaminata dall'incidente ICMESSA dovranno essere delocalizzate in siti esterni al perimetro stesso»;

prescrizione 11: «Il realizzatore dell'infrastruttura dovrà adottare un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001)»;

prescrizione 154: «In riferimento al piano di campionamento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, dovrà adottarsi uno specifico protocollo, da concordare con ARPA prima dell'inizio delle attività di

scavo, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di controllo, vigilanza e validazione dei dati, con specifico riferimento agli approfondimenti per la fase operativa»;

prescrizione 156: «La commercializzazione del materiale inerte proveniente dalla realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, in materia di cave; in ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 152 del 2006, modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, in materia di terre e rocce da scavo»;

prescrizione 169: «Nell'eventualità che i lavori coinvolgano l'area denominata "bosco delle querce", si prescrive che, prima di attuare qualsiasi nuovo intervento che possa interessare le vasche di deposito dei rifiuti le opere necessarie per il controllo ambientale della falda e dei depositi sopraccitati, quali piezometri, pozzetti di protezione, eccetera sia acquisito il parere favorevole dell'ASL Monza Brianza»;

prescrizione 208: «Lo stoccaggio di materiali o sostanze pericolose in fase di cantiere dovrà avvenire secondo le disposizioni della normativa di riferimento in materia».

Per alcune prescrizioni sono già state identificate le modalità di ottemperanza. In particolare per l'area di cantiere richiamata dalla prescrizione Cipe n. 4 è già stata individuata una localizzazione alternativa, al di fuori del perimetro del parco. Pertanto, il progetto esecutivo relativo alla tratta B2 del collegamento autostradale, la cui redazione è prevista nel corso dell'anno 2011, sarà sviluppato nel rispetto del progetto definitivo approvato dal Cipe e di tutte le relative prescrizioni.

A garanzia del recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni impartite dal Cipe, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 la società Concessioni autostradali lombarde fa sapere che in qualità di soggetto aggiudicatore, verificherà che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal Cipe.

Inoltre, ai sensi del punto 3.3 della delibera Cipe n. 97 del 2009 il soggetto aggiudicatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuto recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni allegate alla citata delibera n. 97 del 2009;

Ai sensi del medesimo punto 3.3 della delibera Cipe n. 97 del 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente provvederà a dare comunicazione del recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni allegate alla citata delibera n. 97 del 2009 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Infine, ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 la commissione valutazione di impatto ambientale procederà, prima dell'inizio dei lavori, a verificare la rispondenza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.



CITTÀ DI DESIO

Area: Governo del Territorio
Settore: Edilizia Privata ed Urbanistica

Prot. n. 8259
DC/sc

Desio, 12 MAR. 2013

Oggetto: prescrizione n. 3 di cui alla deliberazione CIPE n. 34 del 6 novembre 2009.

Spett.le

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
via della Mercede n. 9
00187 - Roma
cipe.capoufficio@governo.it

e p.c. Spett.le Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1
20124 - Milano
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a
via Pola n. 12/14
20124 - Milano
info@calspa.it

Autostrada Pedemontana Lombarda
Via del Bosco Rinnovato n. 4 -
20090 - Milano Fiori Assago
posta@pedemontana.com


La presente per inoltrare richiesta di estensione delle prescrizioni di cui alla deliberazione CIPE n. 34 del 6 novembre 2009 anche al territorio di Desio - Tratta C- per ciò che concerne la presenza di diossina nel terreno.

Si fa a riguardo presente che lo studio "Analisi di rischio relativa alla presenza di diossina residua nella zona B di Seveso", che si allega alla presente, condotto da Fondazione Lombardia per l'Ambiente, ha perimetrato le aree contaminate comprendendo, oltre ai comuni individuati nella deliberazione di cui sopra, anche quello di Desio.

Certi della Vostra attenzione, rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Distinti saluti.

L'Assessore delegato
Politiche di Governo del Territorio
Daniele Cassanmagnago



Il Sindaco

Roberto Corti